



Ministero della Salute



«Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali: il cammino per l'attuazione»

**Gaetana Ferri - Direzione Generale
per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione**

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva



Sicurezza Alimentare – I nuovi Regolamenti Europei

Bari 18 ottobre 2019

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.....

- ❖ **entrato in vigore: 27 aprile 2017**
- ❖ **abroga e sostituisce i Regolamenti (CE) n. 854/2004 ed 882/2004.**
- ❖ **DATA PRINCIPALE di entrata in applicazione: 14 Dicembre 2019**



Struttura del Regolamento UE 625/2017

Principi generali (art. 1-12)	Campo di applicazione, definizioni, trasparenza, responsabilità AC ed operatori
Requisiti settori specifici (art. 16-27)	Es. POA (prodotti origine animale), residui, benessere animale, OGM, produzioni organiche, DOP, IGP, STG, nuovi rischi.
Art 28-33	Delega compiti
Art. 34-42	Campionamenti, analisi, diagnosi
Art. 43-76	Controllo importazione
Art. 77-91	Finanziamento Controllo Ufficiale Certificazioni
Art. 92-101	LCR (laboratori riferimento comunitari), CCR (laboratori di riferimento nazionali)
Art. 102-108	Assistenza amministrativa e cooperazione
Art. 142-167	Disposizioni procedurali, finali e transitorie



Legislazione terziaria

Atti non legislativi (Trattato di Lisbona-TFUE 2007) ma giuridicamente vincolanti adottati con procedura diversa:

- atti delegati (modifica elementi non essenziali di un atto legislativo)
- atti di esecuzione (misure che richiedono un approccio uniforme in UE – Comitologia)



Legislazione terziaria


Policy area	Animal Health Law	Animal Breeding Regulation	Plant Health Law	Official Controls Regulations
	<i>Regulation EU 429/2016</i>	Breeding Regulation	Health Law	Controls Regulations
N° empowerment s	(111 DAs + 69 IAs)	(4 DAs + 14 IAs)	(25 DAs + 40 IAs)	(34 DAs + 51 IAs)



Processo decisionale

Atto di esecuzione

Atto delegato



Cronoprogramma

1 year
from
~March
2017

EU Reference Laboratories (notably plant health) + EU Reference Centre for animal welfare

By
2018

3 years

Meat inspection, border inspections posts, CHED, IMSOC

Before the
application
date
~March 2020

6 years

Animal transport

By
2023

Open timeline

Standardisation of official certificates, sampling rules, lab analysis & diagnoses



Settori disciplinati dagli atti di esecuzione e delegati

- Laboratori di riferimento UE + Centro di riferimento per il Benessere Animale
- Controlli degli alimenti alla frontiera
- Nuovo sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali ed altre attività ufficiali (IMSOC)
- Unico documento di notifica usato dagli operatori per la prenotifica delle partite (CHED)
- Ispezione delle carni (il documento comprende anche Pesca e Molluschi Bivalvi)
- Trasporto degli animali
- Certificazione Ufficiale, regole di campionamento, analisi e diagnostica di laboratorio



In rosso l'atto delegato e l'atto di esecuzione che vanno a sostituire il Regolamento 854/2004 a partire dal 14 dicembre 2019

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio**
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2019 relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati**



Principi generali

- ❖ **Semplificazione**
- ❖ **Armonizzazione**
- ❖ **Efficienza**
- ❖ **Trasparenza**
- ❖ **Mantenimento dell'approccio *risk-based***
- ❖ **Approccio integrato lungo la filiera**



Impatto particolare su:

Ruolo e organizzazione delle Autorità Competenti



Personale che esegue i controlli ufficiali



Attività di controllo Ufficiale



Definizione di altre attività ufficiali

2. Ai fini del presente regolamento, per «**altre attività ufficiali**» si intendono attività, **diverse dai controlli ufficiali**, che

sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

includere le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante,

a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante,

a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante,

a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e

a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.



(25)

...Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o anche per l'ambiente.

Tali altre attività ufficiali, che comprendono

la concessione di autorizzazioni o approvazioni,

la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici,

l'eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi,

nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali,

sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali e pertanto dal presente regolamento.



Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- a) alimenti e la sicurezza alimentare;
- b) organismi geneticamente modificati (OGM);
- c) mangimi e la sicurezza dei mangimi;
- d) salute animale;
- e) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- f) benessere degli animali;
- g) organismi nocivi per le piante;
- h) prodotti fitosanitari
- i) prodotti biologici;
- j) DOP, IGP e STG;



LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Riformulazione decreto legislativo 193/2007

- Autorità Competenti
- Sanzioni
- Abrogazioni e riformulazione di norme nazionali

Riformulazione decreto legislativo 194/2008

- tariffe



Il Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (art. 109/111 del Reg. (UE) 2017/625) – Le principali novità

Novità nella terminologia - Con la pubblicazione del Regolamento 625/2017, in particolare con la pubblicazione della versione italiana, il PNI – Piano Nazionale Integrato (emanato ai sensi del reg. 882/2004) viene sostituito dal PCNP – Piano di Controllo Nazionale Pluriennale, sovrapponibile per contenuti e obiettivi al PNI;

Novità nella struttura – E' stata approvata dal Nucleo di valutazione del PNI la struttura del nuovo PNCP 2020/2024, che si articola in generale come il precedente, con alcune novità in particolar modo nel Capitolo 3 – Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali. E' imminente la discussione (16/10/2019) al Comitato Interregionale per l'approvazione della proposta di Intesa Stato-Regioni.

Nuovo format di relazione annuale – Il 13 maggio scorso è stato pubblicato il regolamento 2019/723 che definisce il nuovo formato per la relazione annuale, comune a tutti gli Stati Membri. Il nuovo formato sarà obbligatorio per la relazione del 2020 (da presentare entro il 31 agosto 2021)



Il Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (art. 109/111 del Reg. (UE) 2017/625) – Le principali novità

Intesa Stato-Regioni proposta su:

- la struttura del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2020-2024;
- gli obiettivi strategici del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2020-2024 e le filiere da valutare annualmente;
- la costituzione del Nucleo permanente di coordinamento del Piano di Controllo Nazionale pluriennale (PCNP), previsto dal Titolo V del Regolamento (UE) 2017/625.

Nucleo Permanente di Coordinamento – Novità rispetto al precedente Nucleo: Introduzione di un rappresentante del COVEPI - Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio



Il Regolamento (UE) 2017/625 e il Piano Nazionale Residui

Il Regolamento n. 2017/625 abroga dal 14 dicembre 2019, tra l'altro, la direttiva 96/23/CE, che è alla base delle attività del Piano Nazionale Residui (PNR), il piano di sorveglianza che monitora la presenza di sostanze chimiche (anabolizzanti, farmaci veterinari e contaminanti) nel processo di allevamento degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

Alcune disposizioni della direttiva (ad esempio la gestione delle non conformità) saranno oggetto di regolamenti delegati, che saranno emanati entro la data del 14 dicembre 2019.

La norma transitoria al riguardo (art. 150) prevede che le attività del PNR continuino ad essere effettuate dagli Stati Membri, ai sensi degli allegati della direttiva 96/23, fino al 14 dicembre 2022.



Controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (art. 49-64)

- ❖ **Punti di controllo frontaliere (BCP)**, sostituirà i BIP e punti designati di entrata.
- ❖ **maggiore cooperazione** con le altre autorità (Asl-Agenzia delle Dogane- Laboratori ufficiali- Servizi fitosanitari)
- ❖ **creazione di insieme di regole comuni** da applicare ai controlli presso i BCP (animali, prodotti, piante ecc.).
- ❖ **prioritizzazione dei controlli basati sul rischio**
 - un quadro comune basato sul rischio per i controlli alle frontiere su tutti animali e merci che entrano nell'UE
 - elenco (CN) categorie di animali e prodotti da paesi terzi da controllare nei BCP
 - eccezioni



Regolamento (UE) 2017/625

Evoluzione del sistema dei controlli ufficiali

Principali novità


- **Quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare;**
- **Approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi;**
- **Controlli ufficiali sulla base del rischio;**
- **Istituzione dei PCF - armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE;**
- **Miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici - Digitalizzazione dei controlli;**
- **Collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da paesi terzi;**
- **Controlli nel settore dell'e-commerce;**
- **Base legale più solida contro le frodi.**



Nuovo Sistema Informatico (IMSOC) (art. 131-136)

IMSOC oggi – un esempio

IMSOC renderà automatico ciò che attualmente si fa manualmente



IMSOC sarà in grado di aggregare i dati sui controlli ufficiali di ogni sistema e visualizzarli

Da: Philippe LOOPUYT, DG SANTE - Head of Unit G5



Nuovo Sistema Informatico (IMSOC) (art. 131-136)

❖ Opportunità

- **Semplificare il processo di controllo nel mercato unico dell'UE**
- Opportunità *paperless* per una maggiore efficienza
- Allineare le prestazioni di controllo
- Attuare meglio le restrizioni di accesso nell'UE in caso di problemi
- **Alimentare una base di conoscenza comune**
- **Analisi predittiva** per meglio indirizzare i controlli e allineare le prestazioni.



Laboratori ufficiali



❖ Accredитamento ISO/IEC/17025

- transizione 5 anni per accreditamento laboratori per fitosanitari

❖ deroghe permanenti per laboratori che effettuano:

- solo ricerca di *Trichine nelle carni* (condizioni)
- test/analisi per verificare il rispetto delle norme sui materiale riproduttivo delle piante
- diagnosi/analisi/test nell'ambito di altre attività ufficiali

❖ deroghe temporanee (1 anno)

- nuovi metodi
- situazioni di emergenza
- rischi emergenti



Campionamenti

- ❖ ***distance selling*** (es. internet): nell'ambito dei controlli ufficiali l'AC può richiedere campioni da sottoporre ad analisi, di tale attività va informato l'operatore.
- ❖ **Secondo campione:** diritto di difesa dell'operatore
- ❖ **Opinione supplementare dell'esperto** a carico dell'operatore.



Controperizia

1) Diritto: esame documentale di campionamento, analisi, prova, diagnosi

Campionamento

A) Aliquota laboratorio ufficiale (controllo ufficiale)

B) Aliquota per OSA (laboratorio a sua scelta → laboratorio accreditato)

Ulteriore aliquota OSA in caso divergenza fra i risultati dei due laboratori A) e B)

(Controversia)

Laboratorio ufficiale (da individuare nel D. Lgs. 193 in revisione) che, a spese dell'OSA richiedente, effettua esame documentale, campionamento, analisi di cui al punto 1)



Articolo 2 - Posto di Controllo Frontaliero:

un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Deriverà dalla fusione di PIF e PED e quindi non più soltanto i prodotti di origine animale



«certificatore»:

qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

«certificato ufficiale»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

«attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;



«pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente;

«rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo;



Impatto sulle disposizioni vigenti a livello nazionale

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera agro-alimentare

D.lgvo 193/2007

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera dei prodotti fitosanitari

L'ampliamento a settori nuovi rispetto al Reg. CE 882/2004 determina la necessità di introdurre nuove norme per la designazione delle A.C.

Normativa che disciplina i controlli negli scambi UE

D.lgvo 27/1993 e D.lgvo 28/1993

Normativa che disciplina i controlli nelle importazioni da paesi terzi

D.Lgvo 93/1993 e Dlgvo 80/2000

Finanziamento dei controlli ufficiali e tariffe

D.Lgvo 194/2008

Analisi di revisione - controperizia

Legge 30/04/1962 n. 283 s.m.i. e D.P.R. 26/03/1980 n.327 s.m.i.



Impatto sull'organizzazione degli Uffici del Ministero della salute e sul Servizio Sanitario Nazionale

Fusione dei PIF e dei PED in unica entità deputata al controllo degli alimenti in importazione definita BCP e mantenimento degli USMAF per le altre competenze

Necessità di rafforzamento del personale tecnico e amministrativo adeguatamente formato deputato al controllo dei prodotti fitosanitari

Impatto sulle Regioni dell'ampliamento delle attività di controllo e fornitura dei dati in un sistema unico

A fronte di

- **Aumento delle esigenze di personale a fronte del blocco del Turn-over e di un progressivo riduzione di organico e aumento dell'età media del personale in servizio**
- **Aumento export agroalimentare e Brexit**



Punti critici generali (1)

- 1) Riforma di tutto il pacchetto normativo sulle importazioni in tempi brevi (scadenza dicembre 2019);
- 2) Entrata in vigore di nuove norme già in aprile 2018 (articoli da 92 a 101) con necessaria applicazione uniforme nell' UE;
- 3) Assicurare la continuità e l'efficacia dei controlli ufficiali nella transizione verso le nuove norme.



LEGGE DI DELEGAZIONE COMUNITARIA (1/2)

Art. 12. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
- b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;
- c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;



LEGGE DI DELEGAZIONE COMUNITARIA (2/2)

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.



GRAZIE

Direzione Generale
per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Ministero della Salute
segreteriaadgsan@sanita.it
+39.06.5994.6616

